

**Ordinanza dell'Assemblea federale  
sui posti di giudice presso il  
Tribunale amministrativo federale  
(Ordinanza sui posti di giudice)**

*Disegno*

del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visti gli articoli 1 capoverso 4 e 11 capoverso 3 della legge federale del ...<sup>1</sup> sul  
Tribunale amministrativo federale,  
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 agosto 2004<sup>2</sup>,  
*decreta:*

**Art. 1**            Posti di giudice

Il Tribunale amministrativo federale è dotato di al massimo 64 posti a tempo pieno.

**Art. 2**            Modifica del diritto previgente

L'ordinanza dell'Assemblea federale del 13 dicembre 2002<sup>3</sup> concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici del Tribunale penale federale è modificata come segue:

*Titolo*

Ordinanza dell'Assemblea federale  
concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici del Tribunale penale  
federale e del Tribunale amministrativo federale (Ordinanza sui posti di giudice)

*Art. 1*            *Oggetto*

La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale.

*Art. 3*            *Durata della carica*

La durata della carica è disciplinata dall'articolo 9 della legge del 4 ottobre 2002 sul Tribunale penale federale<sup>4</sup> e dall'articolo 9 della legge del ... sul Tribunale amministrativo federale.

<sup>1</sup> RS ...; RU ... (FF 2001 3764)

<sup>2</sup> FF 2004 4229

<sup>3</sup> RS 173.711.2

<sup>4</sup> RS 173.171

*Art. 6 Assegno di presidenza*

1 Il presidente del Tribunale penale federale e quello del Tribunale amministrativo federale ricevono un assegno di presidenza non assicurato di 30 000 franchi all'anno.

2 Il vicepresidente del Tribunale penale federale e quello del Tribunale amministrativo federale ricevono un assegno di presidenza non assicurato di 20 000 franchi all'anno.

<sup>3</sup> I presidenti delle corti del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale ricevono un assegno di presidenza non assicurato di 10 000 franchi all'anno.

**Art. 3** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore simultaneamente alla legge federale del ...<sup>5</sup> sul Tribunale amministrativo federale.

<sup>5</sup> RS ...; RU ... (FF 2001 3764)